

CONVENZIONE

tra

l'Università degli Studi di Trieste - di seguito chiamata "Università" - con sede legale in Piazzale Europa, 1 – 34127 Trieste, Codice Fiscale 80013890324 – P.IVA 00211830328 - in persona del Rettore e legale rappresentante *pro tempore*, Prof. Roberto Di Lenarda, nata/o a Udine (UD) il 17 giugno 1965 domiciliata per la carica e agli effetti del presente atto presso la sede dell'Università, il quale interviene non in proprio ma in qualità di rappresentante legale, autorizzato alla stipula del presente atto con delibera del Consiglio di Amministrazione del 28 ottobre 2022, rep. n. 436/2022 - numero protocollo 151150/2022;

e

il FAI – Fondo per l'Ambiente Italiano ETS - di seguito chiamato "FAI", con sede legale in via Carlo Foldi, 2 20135 Milano C.F. 80102030154, P.IVA n. 04358650150, nella persona del suo Direttore Generale, dott. Davide Usai, domiciliato per la carica presso la sede dell'Ente

Premesso che:

- l'Università ha, tra le finalità statutarie, la promozione, l'organizzazione, la diffusione della ricerca scientifica e dei suoi risultati, lo svolgimento dell'insegnamento superiore nei diversi livelli previsti dall'ordinamento universitario e, altresì, lo sviluppo della cooperazione scientifica e didattica internazionale; attraverso tali compiti primari, l'Università promuove lo sviluppo culturale, civile, sociale ed economico;
- il FAI - Fondo per l'Ambiente Italiano ETS è una Fondazione privata senza scopo di lucro, riconosciuta con DPR del 03.12.1975 n. 941, iscritta al Registro Unico Nazionale del Terzo settore rep. n. 2092, che ha come scopo esclusivo l'educazione e l'istruzione della collettività alla difesa dell'ambiente e del patrimonio artistico e monumentale, che riceve per donazione, eredità o per concessione beni di valore storico, artistico e naturalistico, li restaura e li apre al pubblico, consentendone la fruizione;
- alla luce di tale specificità, la missione del FAI consiste nel: i. curare in Italia luoghi speciali per le generazioni presenti e future; ii. promuovere l'educazione, l'amore, la conoscenza e il godimento per l'ambiente, il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione; iii. vigilare sulla tutela dei beni paesaggistici e culturali, nello spirito dell'articolo 9 della Costituzione;
- l'attività del FAI è pertanto improntata ai seguenti obiettivi: i. offrire al pubblico luoghi speciali che sono considerati e gestiti come fulcri dei sistemi paesaggistici, sociali, culturali ed economici

in cui stanno; ii. curare con crescente impegno il rapporto tra i propri luoghi, le persone e le famiglie; iii. affiancare alla gestione dei beni grandi attività nazionali di educazione (Giornate FAI di Primavera), e di vigilanza (I Luoghi del Cuore) incentrate anch'esse su luoghi speciali, nella cui ideazione e organizzazione spicca il ruolo di Delegati e Volontari; iv. partecipare al dibattito nazionale sui grandi temi dell'Ambiente, del Paesaggio e del Patrimonio Culturale collaborando con le forze più attive della società civile e con le Istituzioni;

- il FAI opera a livello territoriale attraverso le Presidenze Regionali e le Delegazioni FAI, aventi il compito di realizzare le finalità della Fondazione nel proprio territorio di competenza;
- la Fondazione, tra l'altro, promuove intese con enti scientifici, culturali ed educativi, italiani e stranieri, allo scopo di facilitare studi ed attività culturali e di organizzare seminari e incontri;
- per rispondere alla finalità espressa l'Università e il FAI intendono favorire un rapporto di collaborazione che abbia lo scopo di promuovere un interscambio di conoscenze ed esperienze nei settori in cui entrambe sono particolarmente impegnate ed hanno raggiunto traguardi significativi, sempre con riferimento prioritario alle aree della valorizzazione e tutela del patrimonio storico- artistico, del paesaggio e dell'ambiente nonché della gestione e conservazione dei beni storico – artistici;

tutto ciò premesso, le Parti

convengono e stipulano quanto segue.

Art. 1

1.1 Le Parti convengono di collaborare per la promozione e realizzazione di iniziative congiunte volte a diffondere una cultura orientata alla valorizzazione e tutela del patrimonio storico-artistico, del paesaggio e dell'ambiente oltre che formare profili professionali specializzati nella gestione e conservazione dei beni storico-artistici quali:

- a) svolgere attività di ricerca di comune interesse negli ambiti sopra indicati, in coerenza con le finalità istituzionali dell'Università e del FAI;
- b) formare risorse di elevata qualificazione tra gli operatori del settore attraverso la realizzazione di attività formative di diverso tipo, di volta in volta individuate e concordate;
- c) promuovere la cultura scientifica di ricerca, di analisi e di didattica proprie del mondo universitario ai fini della conoscenza storica, della valorizzazione e della promozione dei beni culturali locali;
- d) collaborare nell'organizzazione e nella promozione, attraverso i propri canali istituzionali, di iniziative congiunte.

Art. 2

- 2.1 Le modalità specifiche ed operative per l'attuazione congiunta delle eventuali iniziative di collaborazione verranno previsti in apposite intese scritte tra le Parti.
- 2.2 Nel caso di convenzioni, contratti e accordi, comunque denominati, stipulati a titolo oneroso, in riferimento alla presente Convenzione, essi dovranno comunque rientrare nell'ambito delle finalità istituzionali dell'Ateneo, così individuate:
- attività scientifiche, strumentali e/o di collaborazione, o comunque di interesse generale dell'Ateneo;
 - attività didattiche, compresi tra l'altro corsi non curricolari, seminari, cicli di conferenze;
 - attività di terza missione.
- 2.3 Gli atti e/o accordi in questione regoleranno i termini e le modalità dei rispettivi impegni, ivi compresa l'utilizzazione dei rispettivi locali e strumentazioni, la localizzazione e l'ampiezza degli spazi, la messa a disposizione delle utenze e dei servizi necessari al funzionamento delle strutture, incluso quanto attiene alla sicurezza e alla protezione sanitaria.
- Tali atti dovranno prevedere altresì il referente, la specificazione delle attività e prestazioni cui si impegna la struttura organizzativa dell'Ateneo, le modalità e i termini di pagamento e le eventuali condizioni per l'utilizzazione della proprietà intellettuale e la pubblicazione dei risultati.
- 2.4 La presente Convenzione non costituisce base per derogare alla normativa sui contratti pubblici né a suoi principi salvo espressa esenzione normativa o applicabilità di diversa disciplina.
- 2.5 Per l'Università degli Studi di Trieste, gli atti e/o accordi attuativi, adottati sulla base della presente Convenzione quadro dovranno essere conformi a quanto previsto dal Regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità e alle "Direttive per la costituzione e la partecipazione a strutture esterne all'Università degli Studi di Trieste".
- 2.6 La titolarità dei risultati scientifici delle attività operative di ricerca svolte in collaborazione sarà determinata di volta in volta a seconda dell'apporto di ciascun Ente, ai sensi dell'art. 9 della presente Convenzione.

Art. 3

- 3.1 Per l'attuazione e la gestione delle attività di cui all'art. 1, le Parti designano ciascuna un referente con il compito di definire congiuntamente le linee di azione comuni verificandone periodicamente la realizzazione. I referenti non devono versare in situazioni di conflitto di interessi o di incompatibilità.
- 3.2 Per l'Università degli Studi di Trieste il / la referente è tenuto a presentare all'Ateneo una relazione annuale sull'attuazione della Convenzione, e viene individuato nella prof.ssa Ilaria Micheli del Dipartimento di Scienze Giuridiche, del Linguaggio, dell'Interpretazione e della Traduzione;

Per il FAI la referente è la dott.ssa Elena Sartori, Referente Regionale FAI per il Friuli-Venezia Giulia.

3.3 In caso di sostituzione del proprio referente ciascuna Parte informerà l'altra entro trenta giorni con comunicazione scritta.

Art. 4

4.1 Le Parti si impegnano fin da ora a dare la massima visibilità, attraverso i propri canali istituzionali, alle forme di collaborazione che si attiveranno, mettendo reciprocamente a disposizione il proprio logo da utilizzare per il materiale informativo e promozionale, secondo le modalità che saranno concordate. Le Parti si impegnano a non utilizzare il nome/logo dell'altra Parte, fatti salvi specifici preventivi accordi scritti.

Art. 5

5.1 Le attività svolte in attuazione della presente Convenzione non devono, in alcun modo, rappresentare attività in concorrenza con quella dell'Ateneo. In caso contrario, chiunque ne sia a conoscenza e/o il Referente universitario della Convenzione di cui all'art. 3, è tenuto a comunicare senza ritardo eventuali situazioni di conflitto d'interesse effettivo o potenziale. La violazione della presente disposizione costituisce giusta causa di recesso dalla Convenzione.

Art. 6

6.1 Le Parti si impegnano a non portare a conoscenza di terzi informazioni, dati tecnici, documenti e notizie di carattere riservato, riguardanti l'altra parte di cui venissero a conoscenza in forza dell'attività svolta nell'ambito della collaborazione instaurata con e nell'ambito della presente Convenzione. La violazione della presente disposizione costituisce giusta causa di recesso dalla Convenzione.

Art. 7

7.1 Il FAI non assume obbligazioni per conto dell'Università né la rappresenta, agendo sempre ed esclusivamente in nome e per conto proprio, salvo che vi sia autorizzazione espressa da parte dell'Università.

7.2 L'Università non assume obbligazioni per conto del FAI né lo rappresenta, agendo sempre ed esclusivamente in nome e per conto proprio, salvo che vi sia autorizzazione espressa da parte del FAI.

7.3 È esclusa ogni garanzia dell'Università per le obbligazioni contratte dal FAI; è parimenti esclusa ogni garanzia del FAI per le obbligazioni contratte dall'Università.

Art. 8

8.1 Le Parti si impegnano a far osservare ai propri ausiliari, dipendenti, e/o collaboratori le norme, le regole, le procedure ed i principi, per quanto applicabili, contenuti nei rispettivi codici etici e codici di comportamento.

Art. 9

9.1 Salvo diverso accordo scritto tra le Parti, i risultati delle attività oggetto della presente Convenzione resteranno di proprietà comune delle Parti e la loro utilizzazione libera, con il solo obbligo di citare, nelle eventuali pubblicazioni, che essi sono scaturiti dalla collaborazione tra le due Parti.

9.2 In ogni caso, fatti salvi i diritti morali e patrimoniali degli autori, i diritti di proprietà sui risultati dell'attività intellettuale e di ricerca aventi rilevanza economica, nonché i relativi diritti allo sfruttamento economico, saranno determinati di volta in volta pro quota inventiva a seconda dell'apporto di ciascun Ente e regolati da specifici accordi tra le Parti in conformità alla normativa vigente, e saranno comunque sottoposti all'approvazione degli Organi competenti.

Art. 10

10.1 I soggetti di una Parte che si recheranno presso la sede dell'altra Parte per la conduzione e lo sviluppo delle attività in cui si estrinsecherà la presente collaborazione dovranno attenersi alle procedure autorizzative in essere, che verranno preventivamente rese note.

10.2 L'Ente ospitante si impegna ad adempiere nei confronti del personale e dei soggetti incaricati dell'altra Parte agli obblighi previsti dal D.lgs. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

10.3 Ciascuna Parte garantisce le coperture assicurative di legge e dispone di una polizza per copertura infortuni del proprio personale e degli studenti/laureandi/specializzandi/dottorandi impegnati nello svolgimento delle attività istituzionalmente previste e autorizzate dall'Ateneo ai sensi e nel quadro della presente Convenzione, anche presso i locali e i laboratori dell'altra Parte.

10.4 Ciascuna Parte garantisce, inoltre, la copertura assicurativa per la propria responsabilità civile verso terzi (R.C.T.), compresi i danni alle apparecchiature in uso e/o consegna.

10.5 Le persone afferenti alle Parti contraenti sono tenute ad uniformarsi ai regolamenti disciplinari e di sicurezza in vigore nelle sedi di esecuzione delle attività attinenti alla presente Convenzione, nel rispetto reciproco della normativa per la sicurezza dei lavoratori di cui al D. Lgs. n. 81/08 e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 11

11.1 La presente Convenzione ha durata di 3 anni a partire dalla data di sottoscrizione e potrà essere rinnovata per ulteriori 3 anni mediante scambio di comunicazioni scritte tra le Parti prima della data di scadenza.

11.2 È facoltà delle Parti recedere dalla presente Convenzione con preavviso di almeno 90 giorni, tramite comunicazione scritta ed inviata a mezzo raccomandata a.r. o Posta Elettronica Certificata

(PEC). Le Parti convengono con la sottoscrizione del presente accordo che nessuna somma sarà dovuta a titolo di indennizzo, risarcimento o compensazione a seguito dell'intervenuto recesso. Le Parti si impegnano a portare a compimento le attività sorte prima della data di recesso.

Art. 12

12.1 Le Parti si impegnano a provvedere al trattamento, alla diffusione e alla comunicazione dei dati personali che potrebbero a qualsiasi titolo trattare in esecuzione della presente Convenzione nel pieno rispetto del Reg. UE 2016/679 e unicamente per le finalità connesse all'esecuzione della Convenzione medesima, fermo restando il fatto che è onere delle Parti, ognuna per quanto di propria competenza, trattare tali dati in funzione delle previsioni contenute nelle informazioni rese agli interessati ai sensi e della base giuridica individuata dal Titolare del trattamento.

Art. 13

13.1 Per qualunque controversia relativa alla presente Convenzione, non altrimenti risolvibile, è competente in via esclusiva il Foro di Trieste.

Art. 14

14.1 Il presente atto è soggetto a registrazione in caso d'uso e le spese relative sono a carico della Parte che ne farà richiesta. Le spese di bollo sono a carico delle Parti in misura eguale. [Se firmato digitalmente]: Per l'Università l'imposta di bollo è assolta ai sensi del D.M. 17.06.2014 (Autorizzazione Agenzia delle Entrate di Trieste n. 410481/1993)]

Letto, confermato e sottoscritto.

Luoghi e date delle firme digitali

L'Università degli Studi di Trieste

Il Rettore

Prof. Roberto Di Lenarda

Il FAI – Fondo per l'Ambiente Italiano ETS

Il Direttore Generale

Dott. Davide Usai